

ASTENSIONE PER MATERNITA'

Astensione obbligatoria

La frequenza alle attività del dottorato è interrotta obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero dal mese precedente la data presunta dal parto e per i successivi quattro mesi se autorizzata dal medico specialista del SSN e dal medico competente.

A tal fine la dottoranda, non appena accertato lo stato in gravidanza, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Dottorato e al proprio Coordinatore.

Relativamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità, la scadenza dal Corso di Dottorato sarà differita dell'effettiva durata dell'interruzione. Il Collegio dei Docenti, in considerazione della durata di sospensione, pianificherà il percorso didattico della dottoranda e valuterà, al termine degli studi, la possibilità di far sostenere l'esame finale in un'apposita sessione o nella sessione del ciclo successivo.

Sospensione

Alla fine del periodo di astensione obbligatoria è possibile beneficiare di un ulteriore periodo di sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato in caso di maternità (o grave e documentata malattia) ai sensi dell'art.10, c.4 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato in atto vigente. A seguito della sospensione si interrompe l'erogazione della borsa per il periodo di richiesto.

Il godimento di questo ulteriore periodo comporterà la sospensione di un anno del corso di studi.

L'anno di sospensione è calcolato a partire dal primo giorno di astensione obbligatoria. Per usufruire di questo periodo l'interessata dovrà quindi presentare, prima del termine dell'astensione obbligatoria, apposita richiesta al Coordinatore del Dottorato che provvederà a sospendere il percorso di studi e all'Ufficio Dottorato di ricerca.

Alla conclusione dell'anno di sospensione, la dottoranda dovrà riprendere la sua attività.

Interruzione della borsa di dottorato

Durante il periodo di astensione/sospensione per maternità l'erogazione della borsa è congelata e differita dell'effettiva durata dell'interruzione.

Norme di carattere generale

Entro un mese dal parto, la dottoranda deve certificarne la data effettiva.

Al rientro dal congedo per maternità la dottoranda deve presentare all'Ufficio Dottorato la richiesta di ripresa della frequenza delle attività del dottorato.

Indennità di maternità

Le dottorande iscritte alla gestione separata possono richiedere all'INPS l'indennità di maternità, se nei 12 mesi precedenti i 2 mesi prima del parto siano state versate almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta.

Per poter ricevere l'indennità, la dottoranda può acquisire le informazioni sul sito www.inps.it.

ASTENSIONE/SOSPENSIONE PER PATERNITA'

L'astensione per paternità può essere richiesta dal dottorando in caso di morte, o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre (ai sensi dell' art. 28 del D.Lgs 151/2001 e successive modifiche).

Al dottorando è altresì riconosciuto un ulteriore periodo di sospensione a decorrere dalla fine dell'eventuale periodo di astensione per paternità o dalla data della nascita del figlio.

Il dottorando che voglia usufruire dell'astensione/sospensione per paternità, dovrà inoltrare all'Ufficio Dottorato una motivata richiesta, allegando la documentazione comprovante i motivi addotti, il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva;

Per un periodo di astensione/sospensione fino a 5 mesi, la scadenza del corso di dottorato sarà differita dell'effettiva durata dell'interruzione; per periodi superiori, si procederà alla sospensione di un anno del corso di studi.

L'anno di sospensione del corso di studi è calcolato a partire dalla data del primo giorno di astensione/sospensione. Durante il periodo di astensione/sospensione l'erogazione della borsa è congelata e differita dell'effettiva durata dell'interruzione.

Indennità di paternità

Per poter ricevere l'indennità, il dottorando può acquisire le informazioni sul sito www.inps.it.